



PROVINCIA DI FERMO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI PROGETTI GIOVANI ED ADOLESCENTI

n. 14

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 23 del 19/02/2010

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE
DEI PROGETTI GIOVANI ED ADOLESCENTI

Art.1

Istituzione

In adempimento all'art. 3, comma 2, della Legge regionale n. 46 del 12/04/1995 relativa alla "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e adolescenti", è istituito, nell'ambito della Amministrazione Provinciale di Fermo, il Coordinamento provinciale dei progetti giovani ed adolescenti.

Art. 2

Composizione

Il Coordinamento provinciale dei progetti giovani ed adolescenti è composto da:

- Assessore alle Politiche Giovanili della Provincia di Fermo, o suo delegato, che lo presiede;
- Dirigente alle Politiche Sociali della Provincia di Fermo o suo delegato;
- n. 3 Operatori Responsabili delle Politiche Giovanili dei Comuni della Provincia di Fermo;
- Presidente della Consulta degli Studenti delle Scuole Superiori della Provincia di Fermo o suo delegato;
- n. 1 Rappresentante degli Studenti Universitari;

Art. 3

Nomina e durata in carica

1. La nomina del Coordinamento provinciale dei progetti giovani ed adolescenti è effettuata con deliberazione del Consiglio Provinciale previa convocazione di una conferenza di servizio di tutte le Amministrazioni Comunali per quanto riguarda gli Operatori Responsabili delle Politiche Giovanili dei Comuni della Provincia di Fermo. Inoltre, il rappresentante degli studenti universitari verrà individuato dall'Ente Universitario del Fermano (EUF).
2. Il Coordinamento resta in carica per la stessa durata del Consiglio Provinciale che lo ha nominato.

Art. 4

Riunioni

1. Il Coordinamento provinciale dei progetti giovani ed adolescenti si riunisce almeno due volte all'anno.
2. La partecipazione alle sedute non prevede gettoni di presenza ne' rimborsi spese.
3. Gli enti di appartenenza dei singoli componenti provvedono al rimborso delle spese vive ed alle eventuali indennità di missione.

Art. 5
Convocazioni

1. I componenti del Coordinamento provinciale dei progetti giovani ed adolescenti sono convocati con lettera a domicilio del Presidente almeno 10 giorni prima del giorno stabilito per la riunione.
2. Nella lettera di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno.
3. Il Presidente è tenuto inoltre alla convocazione del Coordinamento entro 30 giorni dalla richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Art. 6
Decadenza

1. I componenti del Coordinamento sono dichiarati decaduti dopo che sono stati assenti dalle sedute, anche se per giustificato motivo, per tre volte consecutive.
2. La sostituzione dei componenti dichiarati decaduti, deceduti o dimissionari, avviene con i criteri fissati al precedente art. 3.

Art. 7
Validità delle riunioni

Per la validità delle riunioni in prima convocazione del Coordinamento, è necessaria la presenza della metà dei componenti; per la validità delle riunioni in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

Art. 8
Compiti del Coordinamento

1. Al Coordinamento provinciale dei progetti giovani ed adolescenti sono attribuite le competenze previste dall'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 46/95, che di seguito si elencano:
 - a) assicurare un coordinamento su base provinciale delle strutture e dei servizi posti in essere alle singole Amministrazioni Comunali nell'ambito dei progetti giovani ed adolescenti;
 - b) garantire un servizio di consulenza alle Amministrazioni Comunali che ne facciano richiesta in ordine alla stesura dei progetti giovani ed adolescenti;
 - c) elaborare proposte di momenti formativi per gli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili;
 - d) esprimere un parere obbligatorio circa l'aderenza o meno al programma triennale degli interventi di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 46/95 dei singoli progetti giovani e adolescenti elaborati dalle Amministrazioni Comunali in sede di richiesta dei contributi.

Art. 9
Segretario Verbalizzante

L'Amministrazione Provinciale provvede ad assicurare le funzioni di verbalizzante delle sedute Mediante personale indicato dal dirigente dell'ufficio competente in materia di politiche giovanili.